

02649/22



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty rectangular box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 11386/2020

- Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Cron. 2668
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere - Rep.
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Rel. Consigliere - Ud. 04/11/2021
- Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere - CC
- Dott. GIUSEPPINA LEO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11386-2020 proposto da:

(omissis)

64

tutti elettivamente domiciliati in (omissis)

(omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , che li rappresenta e difende;

- **ricorrenti** -

2021

**contro**

3391

(omissis) S.P.A., in persona del legale  
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
 in (omissis) , presso lo studio  
 dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e

difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3608/2019 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/10/2019 R.G.N.  
101/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott.  
ANTONELLA PAGETTA.



### **Rilevato che**

1. con sentenza n. 3608/2019 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda degli originari ricorrenti intesa all'accertamento della illegittimità dei licenziamenti intimati da (omissis) s.p.a. all'esito di procedura collettiva attivata ai sensi della l. n. 223/ 1991;

2. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso (omissis)  
(omissis)  
(omissis) sulla  
base di tre motivi illustrati con memoria; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

### **Considerato che**

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione di legge relativamente alla validità dell'accordo del 22 dicembre 2016 per la sede di (omissis) >> censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che con l'accordo del 22 dicembre 2016 le parti avevano inteso definire la procedura collettiva anche in relazione alla sede di (omissis); sostiene che nel giudizio di appello i reclamati si erano limitati a contestare i criteri di scelta adottati la cui legittimità non era garantita dalla sola presenza dell'accordo, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 286/1994; la sentenza impugnata laddove aveva affermato che l'accertato raggiungimento dell'accordo sindacale aveva comportato la legittima determinazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare si era discostata da tale insegnamento avendo ommesso ogni considerazione in ordine alla sussistenza delle predette ragioni produttive e organizzative;

2. con il secondo motivo di ricorso denuncia <<violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla comunicazione dei criteri di scelta nonché omessa valutazione di fatti decisivi censurando la sentenza impugnata per avere ommesso di verificare la effettiva fungibilità dei lavoratori e per non avere tenuto conto delle censure dei reclamati in ordine

alla non veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce <<violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. 223/1991 in ordine alla delimitazione dei criteri di scelta>> censurando la sentenza impugnata sul rilievo che la formulazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e la indicazione delle relative modalità applicative doveva essere effettuata in modo chiaro e trasparente onde consentire la individuazione delle posizioni di coloro che dovevano essere licenziati;

4. i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti;

4.1. preliminarmente rileva il Collegio che questa Corte si è già espressa sulla legittimità della procedura collettiva *ex lege* n. 223/1991, attivata da (omissis) s.p.a. con comunicazione in data 5 ottobre 2016 (*ex plurimis*: Cass. n. 12044/2021, Cass. n. 14677/2021, Cass. n. 15124/20121, Cass. n. 15123/2021, Cass. n. 14673/2021, Cass. n. 12040/2021, Cass. n. 12041/2021, Cass. n. 12042/2021); in tali pronunzie, fra le quali, anche ai fini dell'art. 118 disp. Att. Cod. proc. civ. si richiamano Cass. n. 15123/2021 e Cass. n. 12040/2021, le medesime questioni oggetto del presente ricorso per cassazione sono state scrutinate e respinte sulla base di argomentazioni integralmente condivise dal Collegio con orientamento al quale si ritiene di dare continuità;

4.2. nei precedenti richiamati i giudici di legittimità hanno premesso che per principio consolidato la cessazione dell'attività è scelta dell'imprenditore, espressione dell'esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall'art. 41 Cost. (Cass. n. 29936/2008) e che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivino, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 4 I. 223/1991, applicabili per effetto dell'art. 24 della stessa legge, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività di tale scelta (Cass. n. 22366/2019, n. 5700/2004) non un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, controllo devoluto *ex ante* alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri

di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda; sicché, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi di riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell'operazione (compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso): con la conseguente inammissibilità, in sede giudiziaria, di censure intese a contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, che investano l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva (Cass. n. 30550/2018, Cass. n. 5089/2009);

4.3. in applicazione di tali principi sono state respinte le censure che investivano sotto vari profili la legittimità della complessiva operazione posta in essere da (omissis) s.p.a.; questa, dopo una prima procedura, avviata con la comunicazione del 21 marzo 2016, riguardante 2.988 lavoratori in esubero dislocati presso le sedi di (omissis) (omissis) e revocata per accordo con le organizzazioni sindacali il 31 maggio 2016, ha aperto la procedura in esame, a seguito di un peggioramento della crisi nei siti di (omissis) ; nella comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016, ha illustrato le ragioni che rendevano necessario il licenziamento di 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di (omissis) e di tutti gli 845 dell'unità produttiva di (omissis), con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all'interno di ciascuno dei predetti siti interessati dagli esuberi: così limitandone la platea alle due divisioni romane e all'unità produttiva partenopea e applicando i criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all'interno di ciascuno dei siti;

5. tanto premesso, in relazione alle doglianze formulate con i singoli motivi di ricorso si osserva:

5.1. il primo motivo di ricorso sviluppa censure generiche che non si confrontano in maniera puntuale con le ragioni del *decisum*. Il giudice del reclamo si è infatti limitato a dare atto che la procedura si era conclusa con accordo sindacale senza in alcun modo affermare che tanto escludeva in radice la illegittimità dei criteri concordati anche ove in ipotesi in contrasto con norme imperative; né tale contrasto può ritenersi sussistente in ragione della ritenuta legittimità del rilievo conferito alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale, rispetto ai criteri del carico di famiglia e dell'anzianità di servizio, rilievo ritenuto giustificativo della delimitazione della platea dei licenziandi alle sole unità individuate;

5.2. tale valutazione, frutto di attività riservata al giudice di merito, è infatti conforme ai parametri normativi di riferimento elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi o con accordi sindacali, ovvero, in mancanza, dei criteri, tra loro concorrenti, dei carichi di famiglia, di anzianità e (nuovamente) delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative (art. 5 I. 223/1991) e la delimitazione dell'ambito di applicazione dei criteri dei lavoratori da porre in mobilità è consentita solo quando dipenda dalle ragioni produttive ed organizzative, che si traggono dalle indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, l. n. 223/1991 quando cioè gli esposti motivi dell'esubero, le ragioni per cui lo stesso non può essere assorbito, conducono coerentemente a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta (Cass. 32387/2019, Cass. n. 22178/2018, Cass. n. 4678/2015); in particolare è stata ritenuta la legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati in caso di progetto di ristrutturazione aziendale riferito in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, agli addetti ad essi sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, purché essi lavoratori siano dotati di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. n. 32387/2019, cit., Cass. n. 19105/2017, Cass. n. 203/2015, Cass. n. 17177/2013);

5.3. nel caso di specie, la Corte capitolina, con argomentazione congrua, articolata e attenta ad ogni sviluppo della fase negoziale (così risultando la sua interpretazione insindacabile in sede di legittimità, per le ragioni più sopra illustrate in riferimento alla comunicazione di apertura), ha accertato che la delimitazione alle unità produttive di (omissis) della platea dei lavoratori da licenziare era coerente con le ragioni esposte nella comunicazione di apertura ed in particolare con le esigenze tecnico produttive che ne costituivano il sostrato ed era frutto di una scelta improntata a criteri di ragionevolezza e congruità fondata su fattori obiettivi riconducibili in sintesi agli insostenibili costi e tempi richiesti dal coinvolgimento nella procedura collettiva di tutto il personale di (omissis) (omissis);

6. il secondo motivo di ricorso è generico sia in quanto non si confronta con le ragioni esplicitate dalla Corte relative alla legittimità della delimitazione della platea dei licenziandi, con implicita esclusione quindi della verifica di fungibilità dei lavoratori addetti a sedi diverse dall'unità interessata, sia perché, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione (Cass. n. 12761/2004, Cass. Sez. Un. n. 2602/2003, Cass. n. 4743/2001), nel richiamare le doglianze articolate in tema di non veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione di avvio si limita ad un mero rinvio *per relationem* agli atti di secondo grado (ricorso, pag. 5);

7. il terzo motivo di ricorso non è sorretto, in violazione del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., dalla trascrizione o esposizione per riassunto degli atti e documenti invocati a base delle censure e non si confronta, nel denunciare la mancata indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta, con l'accertamento operato dal giudice di merito in ordine al coinvolgimento di tutti gli addetti alle sedi interessate;

8. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere

respinto con regolamento delle spese di lite secondo soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. Sez. Un. n.23535/2019);

**P.Q.M.**


La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, dovuto.

Roma, 4 novembre 2021

Il Presidente

Guido Raimondi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
28 GEN 2022



oggi  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Laura Cosima Pugliese